



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Ztl: come funziona e come deve essere segnalata

Autore: Redazione | 04/07/2019



***Multe zone a traffico limitato: approvate le linee guida dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale del Mit.***

Mai più Ztl e multe selvagge: da oggi entrano in vigore le linee guida fissate dal Ministero dei trasporti sulla segnaletica stradale e l'omologazione delle telecamere

di controllo elettronico. La Direzione Generale del Mit ha infatti emanato e diffuso le «Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato», destinate alle Amministrazioni Comunali che intendono istituire o modificare una o più zone a traffico limitato. Leggendo tali indicazioni sarà da oggi in poi più facile, anche per l'utente della strada che abbia ricevuto una multa al passaggio del **varco attivo**, stabilire **come funziona la Ztl e come deve essere segnalata**.

Le indicazioni sono indirizzate sia alle Ztl di nuova realizzazione, sia a quelle vecchie che verranno modificate o sulle quali sono installati impianti di controllo elettronico (le telecamere).

Scopo delle linee guida è di favorire le procedure di autorizzazione all'installazione degli impianti di controllo automatico, a conseguire sistemi segnaletici omogenei, coerenti e più agevolmente riconoscibili dall'utenza stradale.

## Legge sulle Ztl

Le **zone a traffico limitato** (ossia le Ztl) vengono definite dall'[art. 3 del codice della strada](#). Partendo da questo dato normativo le Linee Guida forniscono indicazioni e procedure operative per assicurare l'adozione, ad opera dei differenti uffici comunali, di provvedimenti rispondenti a quanto disposto all'art. 7 del codice e nel relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (d.P.R. n.495/92), e volti a garantire un più agevole rispetto delle regole e dei divieti introdotti con la disciplina della Ztl, attraverso l'installazione di sistemi segnaletici corretti, chiari, inequivocabili, il più possibile standardizzati.

## Regole per istituire una Ztl

Secondo le indicazioni fornite dalle Linee Guida in esame, il Comune, in autonomia e totale responsabilità, quando intende istituire ovvero ampliare una Ztl, deve eseguire una valutazione sulla base dei criteri suggeriti, ed elencati, dal medesimo provvedimento del Mit:

- la nuova disciplina deve assicurare una regolare circolazione nella rete viaria esterna alla Ztl;
- devono essere previsti e segnalati i percorsi consentiti alle differenti

- tipologie di utenti e/o veicoli non autorizzati al transito nella Ztl, prevedendo almeno una via di fuga;
- l'individuazione del margine della Ztl deve coincidere con l'area che si intende preservare e che, al contempo, deve essere dotato dei requisiti per una corretta circolazione finanche per gli utenti e/o veicoli non autorizzati all'accesso nella Ztl;
  - la nuova disciplina deve assicurare una regolare circolazione anche all'interno della Ztl mediante la verifica dei sensi di circolazione;
  - la disciplina della circolazione entro una Ztl deve essere omogenea, nel senso che le tipologie di utenti consentiti e gli eventuali orari di accesso devono essere uguali in tutti i varchi;
  - ove, entro lo stesso centro urbano, occorra diversificare le categorie di veicoli non ammesse, ovvero di utenti autorizzati in funzione di zone diverse, devono essere istituite Ztl distinte;
  - l'istituzione di **Aree pedonali** (Ap), isolate o contigue o concentriche alla Ztl, deve rispettare, in termini di schemi di circolazione i medesimi dettami di una qualunque Ztl, e devono essere installate le relative segnaletiche di varco e di preavviso;
  - i segnali antecedenti l'istituzione di una Ztl e/o di una Area pedonale (Ap), se non coerenti e/o discordanti coi segnali di preavviso ed i segnali di varco da installare, devono essere rimossi;
  - i contenimenti della circolazione non devono generare effetti negativi sulla viabilità di ulteriori enti proprietari/gestori di strade, come pure non devono costituire deviazioni ingiustificate dei flussi di attraversamento da un centro abitato ad un altro, o comunque su **viabilità** di enti diversi, ad eccezione delle ipotesi ove la deviazione avvenga su viabilità alternativa svolgente la funzione di by-pass del centro abitato;
  - qualora l'istituzione della Ztl determini effetti sulla **viabilità extraurbana** o, in ogni caso, sulla viabilità di ulteriori enti proprietari/gestori, deve essere anticipatamente acquisito il nulla osta da parte degli enti interessati.

## Ztl e disabili

Particolare attenzione deve essere posta per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di **persone con disabilità**, regolate dal Codice nonché dall'art. 11 del D.P.R. del 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione

delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.” (G.U. del 27 settembre 1996, n. 227). In particolare il comma 3 prevede che la “circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.”.

Il pittogramma relativo alle persone con disabilità è stato aggiornato con il D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle **persone invalide**” di cui alla Fig. Il 130 del Regolamento.

Per favorire l’accessibilità alle Ztl da parte delle persone con disabilità, nel segnale di varco (vedasi Tavv. da 7 a 11b) deve essere inserito un pannello integrativo riportante la dicitura “per informazioni” seguita dal simbolo del telefono (di cui alla Fig. Il 107 del Regolamento) e dal numero telefonico, a cui devono rivolgersi oltre alle persone con disabilità, non residenti, per le eventuali prenotazioni anche i soggetti che l’Amministrazione intende autorizzare all’accesso. Il predetto numero telefonico deve essere comunicato al **ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** affinché si possa provvedere ad inserirlo in un elenco reperibile nel sito istituzionale, come servizio di pubblica utilità.

## Ztl variabili

La **limitazione della circolazione**, anziché in modalità permanente, può essere adottata in modalità variabile nel tempo, in funzione delle diverse esigenze delle singole amministrazioni ed al fine di non estendere inutilmente ed ingiustificatamente il divieto a periodi non necessari.

La **variabilità della Ztl** può essere relativa a:

- fasce orarie all’interno delle 24 ore;
- giorni feriali e festivi all’interno della settimana;
- giorni specifici della settimana;
- mesi o periodi all’interno dell’anno solare.

La facoltà di realizzare Ztl variabili, pur rispondente alla finalità di contenere il disagio della limitazione, deve essere esercitata con molta attenzione poiché quanto più è articolata la variabilità tanto più è complessa la realizzazione della relativa segnaletica di varco, che deve risultare sempre e comunque di agevole ed immediata lettura da parte dell'utenza stradale.

Pertanto sono tendenzialmente da evitare Ztl con criteri di variabilità sovrapposti e combinati (orari, giorni e periodi) oppure periodi di vigenza diversi per distinte categorie di veicoli, al fine di evitare confusione e indurre l'utenza in comportamenti inconsapevolmente impropri.

## Telecamere Ztl

Nel caso in cui l'Amministrazione, con la delibera di Giunta Comunale con cui è istituita la Ztl ai sensi dell'articolo 7 del Codice, preveda di presidiare la Ztl attraverso impianti di controllo elettronico deve inoltre verificare che:

- gli impianti da installare siano omologati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- le tipologie di veicoli e/o di autorizzati cui si applica il divieto di transito nella Ztl siano coerenti con le specifiche tecniche degli impianti di controllo automatico da installare;
- la conformazione degli **accessi alla Ztl** ed il posizionamento dei relativi impianti sia coerente con le caratteristiche degli impianti stessi e con le condizioni contenute nel manuale di utilizzo;
- la nuova disciplina garantisca una regolare circolazione sia all'esterno sia all'interno della Ztl attraverso la verifica dei sensi di circolazione, anche al fine di minimizzare il presidio con l'installazione di impianti di controllo elettronico.

In generale, l'obiettivo del controllo automatico della **limitazione della circolazione** all'interno di una Ztl è prevalentemente garantito dal **controllo elettronico dei varchi** in ingresso ed affinché tale obiettivo sia correttamente raggiunto il controllo deve essere attivato contestualmente in tutti i varchi.

Il **controllo automatico** della limitazione della circolazione oltre ai varchi in ingresso, può prevedere in modo complementare, nel caso di Ztl variabili, anche varchi in itinere all'interno della Ztl per un controllo diffuso, volto a perseguire la

violazione della circolazione dei veicoli permanentemente situati all'interno del perimetro, o comunque non rilevati in ingresso, nonché varchi in uscita, finalizzati a rilevare l'infrazione della circolazione a seguito dell'eventuale elusione del controllo in ingresso e in itinere.

Infatti, il controllo in itinere ed il controllo in uscita sono maggiormente efficaci quando il regime della Ztl non è permanente, e pertanto il controllo in ingresso potrebbe essere facilmente eluso con un ingresso immediatamente prima dell'inizio della fascia oraria del divieto; parimenti il controllo in uscita potrebbe essere aggirato con un egresso immediatamente dopo la fine del divieto. Pertanto, i controlli in ingresso ed in uscita sono complementari ed entrambi efficaci, così come quelli in itinere, interni al perimetro della Ztl.

Prima di procedere all'installazione dei sistemi di controllo dei **varchi in uscita** o in itinere deve essere stato realizzato un completo controllo di tutti i varchi in ingresso, al fine di evitare che il controllo delle uscite risulti vessatorio nei confronti dell'utenza.

In particolare, si evidenzia che il controllo in itinere, distribuito all'interno della Ztl, si giustifica maggiormente in quelle zone di grandi dimensioni dove alcuni veicoli potrebbero non transitare mai ai **varchi di ingresso** (e neppure in quelli di uscita) poiché tenuti permanentemente ed intenzionalmente all'interno della zona.

Nel caso di Ztl già istituite, ed in cui in cui il controllo automatico avviene solo nei varchi in ingresso, la segnaletica nel varco potrà continuare a riportare la dicitura "**controllo elettronico degli accessi**".

Nelle Ztl di nuova istituzione, con controllo automatico, dovrà invece utilizzarsi la dicitura "**controllo elettronico Ztl**", come indicato nelle Tavole da 7 a 11b, tale da contemplare il controllo sia nei varchi in ingresso sia negli eventuali varchi in uscita e varchi in itinere.

[Per leggere tutte le linee guida Ztl clicca qui](#)